

LINEE GUIDA TIROCINIO IN CONVENZIONE

- Il praticantato ha una durata legale di 18 mesi;
- Con la convenzione, 6 mesi di praticantato vengono anticipati nell'ultimo anno del percorso di studi, mentre i restanti 12 mesi devono obbligatoriamente essere svolti dopo il conseguimento della laurea;
- I 6 mesi vengono concentrati in un tirocinio di 200 ore per la laurea triennale, e in un tirocinio di 275 ore per la laurea magistrale;
- terminate le ore indicate, è possibile sospendere il tirocinio fino al conseguimento della laurea. La sospensione però, può essere al massimo di 1 anno, termine massimo entro cui deve essere conseguito il diploma di laurea per poter tenere valido il tirocinio in convenzione.
- Dopo il conseguimento della laurea, qualora si intenda accedere all'esame di Stato, il tirocinio dovrà avere obbligatoriamente una durata di 12 mesi e dovrà essere svolto seguendo le indicazioni del Regolamento del Tirocinio riportate nel Decreto 7 agosto 2009 n. 143 e successive modificazioni. In particolare, dovrà essere svolto in maniera continuativa, per un minimo di 20 ore settimanali svolte nel normale orario di Studio.
- Sono ammesse ulteriori sospensioni della durata di 3 mesi senza giustificato motivo e fino a 9 mesi con giustificato motivo.
- Ogni sospensione o modifica del praticantato deve essere comunicata all'Ordine di iscrizione entro 15 giorni dal suo avvenimento ed il periodo di sospensione dovrà essere recuperato;
- Al termine dei 18 mesi di praticantato, su richiesta del praticante verrà rilasciato il certificato di compiuto tirocinio, della validità di 5 anni;
- Il certificato permette di accedere agli esami di abilitazione professionali per l'iscrizione alla sezione B (Esperto Contabile) oppure alla sezione A (Dottore Commercialista) dell'albo.
- L'iscrizione al tirocinio in convenzione è gratuito. Dopo il conseguimento della laurea, per poter svolgere gli ulteriori 12 mesi, la quota d'iscrizione al Registro Praticanti sarà di 200 euro.